

COMMISSIONE VIII

TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

LXXVIII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 28 OTTOBRE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANGELINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		Modificazioni agli articoli 38 e 54 dell'allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, relativo allo stato giuridico del personale delle ferrotramvie e linee di navigazione interna. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (2795)	787
Disciplina e finalità dei due fondi di riserva esistenti presso l'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e la Azienda di Stato per i servizi telefonici. (2915)	780	PRESIDENTE	787, 788, 789, 790, 791
PRESIDENTE	780, 781	CARONITI, <i>Relatore</i>	787, 789, 791
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE	781	GIAVI	788, 789, 790
Autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere allo impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune aventi particolare importanza, e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di comuni di nuova istituzione. (2914)	781	TOMBA	788
PRESIDENTE	781, 782	LOMBARDI RICCARDO	788, 789
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE	782	JERVOLINO ANGELO RAFFAELE	789
Autorizzazione all'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a costruire edifici per alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (2916)	783	MATTARELLA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	789, 790, 791
PRESIDENTE	783, 784, 785, 786	Modificazione temporanea all'articolo 3 della legge 6 febbraio 1942, n. 128, in materia di esami per il conseguimento dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (2796)	791
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, <i>Relatore</i>	783, 785	PRESIDENTE	791, 792
MONTICELLI	784	DUCCI, <i>Relatore</i>	791
LOMBARDI RICCARDO	785	Votazione segreta:	
OLIVERO	785, 786	PRESIDENTE	792
TERRANOVA RAFFAELE	785		

La seduta comincia alle 9,10.

MONTICELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(E approvato).

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1952

Discussione del disegno di legge: Disciplina e finalità dei due fondi di riserva esistenti presso l'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici. (2915).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina e finalità dei due fondi di riserva esistenti presso l'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici ».

La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole a questo provvedimento, sul quale riferirò io stesso.

Nel bilancio del Ministero delle poste e telecomunicazioni esistono due fondi di riserva, uno dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, uno dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; il primo è costituito da un accantonamento dell'uno per cento sui prodotti lordi della gestione, l'altro è costituito dal dieci per cento sull'avanzo netto risultante dal bilancio dell'Azienda, senza altre indicazioni.

In realtà, attraverso moltissimi anni, almeno due decenni, l'Amministrazione postale e telegrafica non ha mai attinto a questi fondi di riserva, i quali sono disciplinati, in sostanza, dalle norme generali che regolano i fondi di riserva presso altre amministrazioni statali.

Mentre le aziende private che gestiscono qualunque servizio, pubblico o privato, quando debbono provvedere a spese straordinarie non previste attingono senza difficoltà ai loro fondi di riserva, le aziende di cui ci occupiamo, anche per far fronte a spese di urgenza — riparazione di linee, nuovi impianti, casi di calamità, ecc. — non possono attingere ai fondi di riserva. Fino ad oggi l'amministrazione postelegrafonica ha dovuto ricorrere a degli accorgimenti, chiamiamoli così, provvedendo con delle variazioni dei capitoli del bilancio, salvo più tardi a mettere in moto il meccanismo lento e tardo dei fondi di riserva, onde mettersi in condizione di colmare queste spese.

Si ritiene che, data la natura delle due aziende, che sono aziende tecniche industriali, sia opportuno disciplinare i fondi di riserva in modo diverso, così da potere attingere ad essi rapidamente, come si è fatto per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Nello stesso tempo si è ritenuto opportuno adeguare l'ammontare dei fondi di riserva, fissato niente meno che con legge del 1925,

cioè ventisette anni fa, quando le esigenze tecniche, industriali, politiche, sociali dell'Azienda non erano quelle di oggi.

Il disegno di legge in esame ha, quindi, lo scopo di aggiornare questi fondi di riserva alle effettive esigenze delle due amministrazioni, mettendole in condizione di potere di volta in volta, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro delle poste e telecomunicazioni, di concerto col ministro del tesoro, cioè con tutte le garanzie dovute, di provvedere alle esigenze eccezionali che si presentano.

Per queste ragioni ne propongo l'approvazione.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« L'articolo 21 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, concernente il fondo di riserva per le spese imprevedute dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, è sostituito dal seguente:

« È istituito un fondo di riserva per le spese imprevedute dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, formato da assegnazioni annue dell'1 per cento sui prodotti lordi dell'esercizio e destinato a somministrare le somme necessarie per impreviduti ed urgenti bisogni di servizio. Sul fondo stesso possono farsi, eccezionalmente, prelevazioni anche per la sistemazione del bilancio qualora, in dipendenza della realizzazione di introiti in misura inferiore alle previsioni, la gestione venga a risultare in disavanzo. Le somme di spettanza del fondo sono versate in conto corrente al Tesoro.

Le assegnazioni cessano quando il fondo abbia raggiunto la somma di lire 800 milioni, salvo a ristabilirle, in tutto o in parte, allorché le somme accumulate siano divenute inferiori alla cifra predetta.

Le prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese imprevedute e la loro iscrizione ai rispettivi capitoli di bilancio, o ad un capitolo nuovo, sono fatte con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro. I decreti suddetti sono comunicati al Parlamento, insieme col conto consuntivo.

Delle somme fornite nell'anno, il fondo sarà reintegrato, con appositi stanziamenti, nei bilanci degli esercizi finanziari successivi. »

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1952

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Desidero un chiarimento sul penultimo comma, che mi lascia un po' perplesso. Dico questo anche per tacitare la mia coscienza, essendo relatore sul successivo disegno di legge numero 2916. È nella competenza del ministro di fare questi prelevamenti di somme senza limitazione alcuna? Possiamo trovarci in conflitto con l'articolo 76 della Costituzione?

Dico francamente che sono d'opinione contraria alle obiezioni che espongo, ma vorrei in questo essere confortato dal giudizio della Commissione. Non vorrei che si incontrassero difficoltà nell'esecuzione materiale.

PRESIDENTE. Non si prelevano somme senza limite, perché il limite è dato dall'ammontare dei fondi di riserva. Io pure ho esaminato la questione e mi sono convinto che non ci sono difficoltà. Ci sarebbero difficoltà se non avessimo un fondo determinato, vale a dire se dessimo l'autorizzazione a un prelievo senza limiti, nel senso che non ci fosse un limite stabilito dall'ammontare del fondo di riserva. Invece, questo ammontare è costituito da un massimo di 800 milioni e in questo ambito possono essere fatti i prelievi.

Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Il primo comma dell'articolo 26 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente il fondo di riserva per le spese imprevedute dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, è sostituito dai seguenti:

« Sul provento lordo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è prelevato il tre per cento per la costituzione di uno speciale fondo di riserva per le spese imprevedute destinato a somministrare le somme necessarie per impreveduti ed urgenti bisogni di servizio. Sul fondo stesso possono farsi, eccezionalmente, prelevazioni anche per la sistemazione del bilancio qualora, in dipendenza della realizzazione di introiti in misura inferiore alle previsioni, la gestione venga a risultare in disavanzo. Le somme di spettanza del fondo sono versate in conto corrente al Tesoro.

I prelievi sul provento lordo cessano quando il fondo abbia raggiunto la somma di lire 800 milioni, salvo a ripeterli, in tutto o in parte, allorché le somme accumulate siano divenute inferiori alla cifra predetta.

Le prelevazioni di somme dal cennato fondo e la loro iscrizione ai rispettivi capi-

toli di bilancio, o ad un capitolo nuovo, sono fatte con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro. I decreti suddetti sono comunicati al Parlamento insieme al conto consuntivo.

Delle somme fornite nell'anno, il fondo sarà reintegrato, con appositi stanziamenti, nei bilanci degli esercizi finanziari successivi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune aventi particolare importanza, e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di comuni di nuova istituzione. (2914).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune aventi particolare importanza e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di comuni di nuova istituzione ».

La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole. Anche su questo provvedimento riferirò io stesso.

Voi ricordate che la nostra Commissione, due anni fa, approvò un disegno di legge — poi legge 23 luglio 1950, n. 690 — col quale si stabiliva l'allacciamento dei capoluoghi di comune con il servizio telefonico. Era una profonda esigenza generalmente sentita. A quell'epoca vi erano circa 2500 comuni che non erano allacciati. Nel momento in cui parliamo sono ancora senza allacciamento soltanto 170 o 180 comuni, che saranno però anche essi allacciati entro la fine dell'anno. Così, con la fine dell'anno avremo la legge completamente attuata, con l'intervento da parte dello Stato del cinquanta per cento della spesa necessaria. Per l'altro cinquanta per cento intervengono i concessionari. Il primo cinquanta per cento avrebbe dovuto essere versato dai comuni, ma poiché questi non sono in condizioni di sopportare la spesa, è intervenuto lo Stato.

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1952

Ora occorre fare un passo avanti, andando incontro alle giuste esigenze delle popolazioni. Si tratta, cioè, di fare gli allacciamenti almeno delle frazioni più importanti dei vari comuni.

Il programma è notevolmente vasto. Occorre perciò procedere gradualmente, perché la realizzazione contemporanea di tutti gli allacciamenti richiederebbe una spesa astronomica. Tenete presente che la spesa media di allacciamento di una frazione è di circa 1 milione e 300 mila lire.

Il Governo propone di procedere in questo modo: cominciare con gli allacciamenti delle frazioni aventi mille abitanti e di quelle aventi fra 500 e 1000 abitanti e la cui distanza dal più vicino posto telefonico sia maggiore di 10 chilometri; nonché di quelle frazioni, inferiori anche ai 500 abitanti, le quali abbiano una importanza industriale o agricola tale, da meritare l'allacciamento.

Voi sapete che non si tratta solo di una spesa di impianto, già rilevante, ma anche di un problema di gestione. E per quest'ultimo vi sono vivaci reazioni da parte dei concessionari. La convenzione che regola le concessioni alle cinque aziende concessionarie del nostro paese, prevede che per ogni allacciamento le aziende debbano concorrere con un massimo di 20 mila lire all'anno. Bisognerebbe evidentemente aggiornare questa cifra, perché, pensate, che cosa sono 20 mila lire di fronte ad un allacciamento che oggi costa in media un milione e 300.000 lire! Le varie aziende se ne preoccupano fino a un certo punto, perché interviene lo Stato, che poi trapassa a loro gli impianti. Quello di cui si preoccupano è il problema della gestione. Esse fanno presente che ci sono delle frazioni — specialmente quelle con popolazione di 500 abitanti o anche meno — nelle quali l'utenza telefonica è minima, mentre, dovendo istituire un servizio che soddisfi tutte le esigenze, l'orario di apertura dell'ufficio dovrebbe essere almeno di dodici ore; e allora, tra spese per il personale, spese per manutenzione dell'ufficio, spese per manutenzione delle linee, ecc., si raggiungerebbe una cifra, esse dicono, di circa un milione e mezzo l'anno, cifra così forte, che non può essere coperta col gettito dato dalle comunicazioni urbane e interurbane della frazione.

Tuttavia, il Ministero ritiene che le aziende concessionarie con questo disegno di legge non possano rifiutarsi di assumere la gestione, perché nello spirito della concessione è stabilito un loro concorso; ora, se il concorso nell'impianto viene ad essere completamente

negativo, perché interviene lo Stato, esse provvedano almeno alla gestione.

D'altra parte, siamo in regime di scadenza della convenzione ed è stato fatto osservare che in sede di risoluzione o di rinnovo sarà discusso anche questo problema, che ha una tale importanza politica e sociale da non poter essere rimandato.

Così le acque si sono calmate.

Quello che è certo, è che con questo provvedimento noi facciamo un notevole passo in avanti. Quindi la Commissione, che ebbe l'onore di approvare il provvedimento del 1950...

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Ce n'era uno precedente.

PRESIDENTE. Ma noi l'abbiamo integrato. La Commissione, dicevo, che ebbe l'onore di approvare il provvedimento del 1950 per l'allacciamento telefonico dei capoluoghi di comune, avrà il piacere oggi di approvare quest'altro provvedimento che, come era nei nostri voti, consente l'allacciamento delle maggiori frazioni dei nostri comuni.

Dichiaro aperta la discussione generale.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Non c'è che da compiacersi per l'attuazione di queste norme.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, che se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune aventi una popolazione superiore ai 1000 abitanti ed in quelle che, avendo una popolazione compresa tra i 1000 ed i 500 abitanti, siano distanti più di 10 chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico.

L'Azienda medesima potrà, inoltre, provvedere ai collegamenti telefonici nelle rimanenti frazioni, quando queste risultino avere una notevole importanza economica, ed i comuni interessati concorrano in ragione della metà della spesa.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è altresì autorizzata a concorrere, per la metà della spesa, in luogo delle amministrazioni comunali, con le concessionarie di zona, nella esecuzione di impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi dei comuni di nuova istituzione e non collegati ai sensi della legge 28 luglio 1950, n. 690.

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1952

Le autorizzazioni di cui al presente articolo avranno vigore a partire dall'esercizio 1952-53 e sino all'esercizio 1955-56.

(È approvato).

ART. 2.

L'obbligo imposto ai comuni, ai sensi dell'articolo 28 del regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, di provvedere a mantenere un locale convenientemente arredato per la istituzione di servizi telegrafici, sussiste incondizionatamente anche per gli impianti di cui al precedente articolo.

(È approvato).

ART. 3.

Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sarà determinata la somma da stanziarsi annualmente negli esercizi dal 1953-54 al 1955-56 alle spese per gli impianti ed i contributi previsti dall'articolo 1 della presente legge.

Per l'esercizio 1952-53 agli stessi scopi viene destinata la somma di un miliardo. All'onere relativo si farà fronte con la corrispondente somma che si renderà disponibile sul fondo di riserva dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(È approvato).

ART. 4.

Gli impianti di cui al precedente articolo saranno ceduti, man mano che saranno costruiti, alle Società concessionarie telefoniche competenti per zona, le quali sono tenute ad aprirli prontamente al pubblico servizio ed a provvedere, a completo loro carico, allo esercizio e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di essi.

Alla fine delle attuali concessioni per i casi previsti dagli articoli 173-175 del Codice postale e delle telecomunicazioni, nelle cui zone si trovano le località che abbiano beneficiato delle provvidenze stabilite dalla presente legge, all'atto della liquidazione, saranno computate le spese sostenute dallo Stato e dai comuni.

(È approvato).

ART. 5.

Sino a tutto l'esercizio 1955-56, la quota di concorso nella spesa relativa agli impianti di uffici telegrafici e fonotelegrafici, attual-

mente posta a carico dei comuni richiedenti nella misura del 70 per cento, ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, è ridotto al 30 per cento.

(È approvato).

ART. 6.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione all'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a costruire edifici per alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (2916).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a costruire edifici per alloggi di tipo economico e popolare, da concedere in uso al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ».

La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Jervolino Angelo Raffaele, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, *Relatore*. Il disegno di legge che dobbiamo discutere e approvare è evidentemente quanto mai vantaggioso e non ho bisogno di spendere molte parole per invitare i colleghi tutti a dare la loro incondizionata approvazione.

Debbo fare solo alcuni rilievi di fatto. La condizione dell'amministrazione postelegrafonica non era fino a qualche anno fa tale da poter affrontare il problema, perché v'era ancora un disavanzo di venti miliardi all'anno, il che non permetteva, non dico il lusso, ma neppure l'opportunità di provvedere all'esigenza alla quale viene incontro il disegno di legge in esame. Fortunatamente il bilancio è arrivato al pareggio e oggi il problema viene affrontato e risolto in buona parte.

Ci sarebbero due possibilità di favorire gli impiegati dell'amministrazione postelegrafo-

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1952

nica: ricorrere all'I.N.C.I.S. o all'I.N.A.-Case. Ma, purtroppo, nessuno dei due enti può dare un soddisfacente numero di alloggi agli impiegati postelegrafonici. Ragione per cui si sente la necessità di provvedere con mezzi propri. E ciò non solo per una ragione di ordine sociale, perché dare l'alloggio in questo momento a chi ne ha bisogno è un atto quanto mai commendevole; ma anche per una ragione di esigenza di servizio, come è notoriamente conosciuto. Non è possibile, infatti, operare trasferimenti di impiegati, perché una delle più gravi difficoltà che si incontrano nel momento attuale è proprio quella della mancanza di alloggi.

Vi è un precedente del genere nell'amministrazione postelegrafonica: il decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2243, il quale stabiliva che per una durata di 10 anni l'amministrazione potesse prelevare dagli avanzi di gestione, nei limiti massimi di un sesto degli avanzi stessi, le somme necessarie a fronteggiare questa necessità. Ma questa legge ha avuto una durata limitata nel tempo ed è cessata col 1936. Allo stato attuale delle cose le due aziende autonome possono provvedere, perché l'amministrazione delle poste è creditrice del Ministero del tesoro della somma di due miliardi e mezzo, derivante dal servizio che essa ha assolto per i pacchi-dono dagli Stati Uniti. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici, poiché ha un avanzo consolidato, può permettersi di affrontare anch'essa la situazione. Per gli anni successivi, dato che questa legge avrà la durata di cinque esercizi, dal 1952-53 al 1956-57, quanto all'Azienda per i servizi telefonici si provvederà nel modo che ho indicato; quanto all'Azienda per i servizi postelegrafici, oltre al prelievo di fondi dall'avanzo di esercizio si provvederà con le entrate derivanti dalla vendita dei valori postali fuori corso, che sarà effettuata a partire da quest'anno medesimo.

Debbo ripetere l'osservazione già fatta a proposito del disegno di legge n. 2915, testé discusso. All'articolo 3 e all'articolo 4 è data facoltà al ministro di determinare anno per anno con suo decreto, di concerto col ministro del tesoro, la misura del prelievo dall'avanzo.

Ho qualche perplessità, perché temo che questa disposizione possa violare la norma dell'articolo 76 della Costituzione, il quale stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Se la Commissione è dell'opinione che questa mia perplessità sia superflua, ne sono ben lieto e senz'altro rinuncio a farla valere. Se invece la ritiene fondata, troviamo un modo per ovviare all'inconveniente, perché non vorrei che questo provvedimento legislativo quanto mai opportuno e meritevole della nostra considerazione e del nostro appoggio, dovesse fermarsi lungo la strada con un ritardo nell'attuazione del così alto e nobile fine sociale che esso persegue, quale è quello della costruzione di case.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applica il testo unico sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, richiamato all'articolo 6 del disegno di legge e che stabilisce quali sono le modalità della costruzione, del finanziamento, dell'assegnazione e dell'amministrazione. Il testo unico è integrato poi da una legge successiva, la legge 29 luglio 1949, numero 585, che toglieva all'amministrazione delle ferrovie dello Stato la facoltà di provvedere alla costruzione di fabbricati anche specificamente per abitazione di impiegati delle poste e delle telecomunicazioni, e passava questa facoltà al Ministero delle poste.

Non avrei niente altro da aggiungere. Soltanto desidererei per mia tranquillità avere il parere della Commissione sulla perplessità alla quale ho accennato, la quale del resto nasce dal desiderio di vedere immediatamente realizzato questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MONTICELLI. Ho avuto occasione di occuparmi di questo disegno di legge in sede di bilancio delle poste e telegrafi e debbo riconoscere che esso è quanto mai provvidenziale, in quanto realizza una viva attesa della classe degli impiegati e funzionari delle poste e telegrafi per la costruzione di case di tipo economico destinate al personale stesso. Per tre ordini di considerazioni invito i colleghi ad essere favorevoli a questo disegno di legge. Innanzi tutto, perché l'I.N.A.-Case non può soddisfare tutte le richieste, in quanto essa costruisce fabbricati per tutti i lavoratori, statali e non statali; e gli statali, quindi, non hanno grandi possibilità di entrare nella distribuzione degli appartamenti. In secondo luogo, perché il personale delle poste e telegrafi talvolta deve abitare in centri modesti, nei quali non si svolge nessuna attività edilizia sovvenzionata o statale. Da ultimo, perché sono aumentate le esigenze del personale per i nuovi uffici sorti in relazione ai nuovi compiti a cui è stata chiamata l'amministra-

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1952

zione postale e telegrafica. Potrei ricordare le nuove esigenze per i ponti-radio, per le località dove vengono posti i cavi coassiali, con le relative numerose sottostazioni, per la sistemazione degli uffici della posta aerea, per i nuclei di uffici di confine per sdoganamento ed altre operazioni, ecc.

Sono queste considerazioni che debbono convincerci ad approvare il disegno di legge, quanto mai utile al personale e da esso vivamente atteso.

PRESIDENTE. Il relatore onorevole Jervolino ha richiamato l'articolo 76 della costituzione. Non mi pare che vi sia contrasto con la norma statutaria, perché scopo di questo disegno di legge è quello di dare alloggio di tipo economico e popolare al personale in attività di servizio: vi è, quindi, determinazione di principi e indicazione dell'oggetto; c'è poi la limitazione nel tempo, perché è prevista la durata per gli esercizi dal 1952-53 al 1956-57. Le preoccupazioni del collega Jervolino mi pare, quindi, che non debbano sussistere.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Relatore. Sono lieto di questa assicurazione.

LOMBARDI RICCARDO. Voglio, inoltre, assicurare l'onorevole Jervolino che non si tratta di una vera e propria delega al Governo, ma di una delega all'amministrazione, il cui bilancio viene approvato anno per anno.

OLIVERO. Sono d'accordo sull'utilità del disegno di legge. Ma debbo sollevare qualche dubbio circa la copertura della spesa per gli esercizi successivi, alla quale si dovrebbe far fronte con le entrate derivanti dalla vendita dei valori postali fuori corso. Questo è un punto scottante, che il collega Jervolino conosce bene. Queste entrate deriverebbero dalle vendite effettuate dall'Ufficio filatelico, che esiste presso il Ministero. Ma queste entrate non sono certamente tali da garantire un cospicuo sufficiente ad uno scopo di questo genere. Inoltre, c'è una commissione che sta studiando la trasformazione dell'Ufficio filatelico, nel senso che l'Ufficio dovrebbe limitarsi a vendere le serie che appaiono man mano in pubblico, cessando la vendita dei valori fuori corso. Verrebbe così a mancare uno dei cospicui previsti di entrata.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Relatore. Ci sono due motivi per superare tranquillamente la difficoltà sollevata dall'onorevole Olivero. Prima di tutto la chiusura dell'Ufficio filatelico non è ancora una cosa definitiva; se si verificherà, ci sono riserve per sva-

riati miliardi che possono assicurare, a mio modo di vedere, per almeno cinque anni un contributo di due miliardi e mezzo all'anno. Se si volessero vendere tutti i francobolli della categoria zeta...

TERRANOVA RAFFAELE. Bruciarli, bisogna.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Relatore. Sarebbe una pazzia bruciare dei francobolli che sono introvabili.

PRESIDENTE. Bruciandoli, aumenterebbe il valore per coloro che ne sono in possesso.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Relatore. Il valore dei francobolli fuori corso è tale da poter assicurare almeno per cinque anni un contributo, come dicevo, di due miliardi e mezzo l'anno. Inoltre, l'amministrazione stessa potrà destinare a questo scopo una parte degli avanzi di gestione, nella misura che sarà determinata anno per anno con decreto del ministro delle poste e telecomunicazioni di concerto col ministro del tesoro. È proprio la parte sulla quale avevo manifestato quelle perplessità che ora sono state completamente eliminate.

Per queste considerazioni penso che le obiezioni fatte possano essere tranquillamente superate e che la Commissione possa approvare il provvedimento così come ci è stato presentato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

«L'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate, per gli esercizi dal 1952-53 al 1956-57, a costruire edifici per alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al personale in attività di servizio dipendente dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, nelle località ove le particolari esigenze dei nuovi servizi rendono necessaria la destinazione del personale e questo non abbia la possibilità di procurarsi l'alloggio da privati e da enti edilizi.

Per le finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate ad acquistare anche aree private».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

«Le somme annualmente destinate alle costruzioni suddette saranno stanziare in appositi capitoli degli stati di previsione della

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1952

spesa dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

«Alla copertura della spesa per l'esercizio 1952-53 l'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi provvederà nei limiti di lire 2.500.000.000 con l'entrata di pari importo derivante dalla assunzione da parte dello Stato della spesa relativa al servizio dei pacchi-dono degli Stati Uniti d'America, effettuato dal 1° gennaio 1949 al 31 dicembre 1951, spesa alla quale si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal secondo provvedimento di variazione allo stato di previsione delle entrate e degli stati di previsione delle spese per l'esercizio 1951-52.

Alla copertura della spesa per gli esercizi successivi l'Amministrazione predetta provvederà con le entrate derivanti dalla vendita dei valori postali fuori corso effettuata a partire dal 1° luglio 1952 e che verranno annualmente iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

L'Amministrazione stessa, inoltre, potrà destinare a questo scopo una parte degli avanzi di gestione nella misura che sarà determinata anno per anno con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto col Ministro del tesoro».

OLIVERO. Parlo per dichiarazione di voto.

Voterò contro questo articolo, perché la risposta del relatore non è esauriente, e soprattutto dà all'articolo medesimo una errata impostazione da un punto di vista finanziario.

Avverto gli onorevoli colleghi che non è assolutamente vero che vi siano dei miliardi potenziali, perché sono miliardi in francobolli. Questi valori non saranno acquistati che per qualche centinaio di migliaia di lire, come è sempre avvenuto.

Accettare l'articolo come è, significa nei riguardi della Commissione che sta esaminando il destino futuro di questo Ufficio filatelico, dare fin da ora un indirizzo, con questa conseguenza: che quando ai funzionari i quali stanno esaminando questo particolare problema si farà conoscere che dai valori giacenti presso l'Ufficio filatelico c'è la possibilità di far uscir fuori la costruzione di case, queste persone si rifiuteranno di bruciare anche un solo dei vecchi francobolli. E questo

non è giusto né corretto da un punto di vista di azione amministrativa nei riguardi del migliore funzionamento della Azienda postale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Passiamo ai restanti articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 4.

La facoltà prevista dall'ultimo comma del precedente articolo, spetta anche all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per la copertura delle somme annualmente stanziato allo scopo predetto negli stati di previsione della spesa.

(È approvato).

ART. 5.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 6.

Per quanto non è previsto nella presente legge si applicano gli articoli da 325 a 342 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, e la legge 29 luglio 1949, n. 585.

Per gli edifici costruiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici spettano a questa le stesse attribuzioni previste per l'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi dalle leggi richiamate nel comma precedente; le attribuzioni del Direttore generale delle poste e dei telegrafi sono, però, esercitate dall'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni.

(È approvato).

ART. 7.

Per il personale previsto dall'articolo 1 rimane ferma l'applicazione delle disposizioni riguardanti l'assegnazione di alloggi da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, nonché ogni altra provvidenza di carattere generale di cui godono gli impiegati dello Stato in materia di alloggi.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni agli articoli 38 e 54 dell'allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, relativo allo stato giuridico del personale delle ferrottramvie e linee di navigazione interna. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato. (2795))

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni agli articoli 38 e 54 dell'allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, relativo allo stato giuridico del personale delle ferrottramvie e linee di navigazione interna ».

Il disegno di legge è già stato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Caroniti, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CARONITI, *Relatore*. Il disegno di legge in esame ha lo scopo di apportare modificazioni a due disposizioni dello stato giuridico del personale delle aziende ferrottramviarie e di navigazione interna, precisamente agli articoli 38 e 54 dell'allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, che risultano superati tanto nella loro formulazione quanto nella loro portata; e ciò per i seguenti motivi:

1°) il citato articolo 38 attribuisce alle aziende il diritto a risarcirsi dei danni subiti per colpa dei propri dipendenti mediante trattenute sulle loro competenze; trattenute che, quando superino la somma di lire 100, non possono essere effettuate senza il consenso dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, cui compete di decidere anche circa la misura del risarcimento stesso, dopo avere sentito le parti ed avere accertato chi causò il danno e l'entità del danno stesso.

È indubbio che tale limite, che fu stabilito nel 1931, non è più proporzionato alla nuova situazione monetaria e che debba essere congruamente elevato.

Il limite stesso che, secondo il testo governativo del disegno di legge, doveva essere portato a lire 4000, è stato elevato a lire 5000 in sede di esame del provvedimento da parte del Senato.

Devesi convenire che tale emendamento rappresenta un migliore e più realistico adeguamento della norma in atto alla effettiva svalutazione subita nel tempo dalla moneta.

D'altra parte, il testo del citato articolo 38, così come formulato, aveva determinato contrasti di interpretazione sui limiti dei compiti attribuiti al predetto Ispettorato compartimentale.

Da più parti, invero, si era erroneamente ritenuto che la norma in parola avesse demando all'organo governativo di pronunciarsi circa l'imputabilità dell'autore del danno e l'entità del danno stesso.

Ciò evidentemente non può essere, dato che presupposto dell'azione aziendale di rivalsa deve essere l'esistenza di un comportamento colposo derivante da infrazione alle norme relative al servizio e quindi la esistenza di un provvedimento disciplinare definitivo; l'adozione del quale è, come è noto, dallo stesso decreto n. 148 riservato agli organi aziendali.

Non può, quindi, l'organo governativo accertare a chi debba risalire la colpa del danno ed emettere un giudizio di responsabilità, come lo stesso non può effettuare la valutazione del danno, tenuto conto che soltanto dal comportamento colposo dell'agente può obiettivamente risultare quali conseguenze economiche l'azienda abbia subito per effetto di tale comportamento.

All'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile può invece competere soltanto di stabilire la misura del risarcimento e di autorizzare l'applicazione delle trattenute; onde il disegno di legge in esame, nell'elevare congruamente il limite oltre il quale debbono essere autorizzate le trattenute, ha provveduto a chiarire in modo preciso come in effetti debba svolgersi l'intervento dell'organo governativo;

2°) il decreto n. 148, all'articolo 54, primo comma, dell'allegato A, chiamò a far parte del Consiglio di disciplina del personale di ciascuna azienda ferrottramviaria: un rappresentante dell'Associazione professionale di 1° grado dei datori di lavoro, ed un rappresentante dell'Associazione di 1° grado dei lavoratori.

Scomparse tali associazioni con la cessazione del regime sindacale fascista, la materia fu regolata dal decreto-legge luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 97, la cui validità fu prorogata con il decreto-legge 13 maggio 1947, n. 575.

Tale decreto attribuì la nomina dei rappresentanti di parte, nel Consiglio di disciplina, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che doveva provvedervi mediante scelta tra i datori di lavoro ed i prestatori d'opera di ciascuna azienda.

A particolari inconvenienti ha dato però luogo la scelta del rappresentante dei lavoratori, data la esistente pluralità di organizzazioni sindacali, ciascuna delle quali rivendica l'attribuzione della rappresentanza.

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1952

È quindi necessario modificare la norma per adeguarla alla attuale situazione sindacale, e ciò sia nei riguardi della composizione numerica dell'organo disciplinare, sia per quanto si riferisce al criterio di scelta dei rappresentanti del personale.

Il fine viene raggiunto aumentando pariteticamente il numero dei rappresentanti effettivi e supplenti tanto dell'azienda quanto del personale in ciascun consiglio di disciplina ed attribuendo la designazione dei rappresentanti del personale alle associazioni sindacali numericamente più rappresentative, nella considerazione che queste ultime rappresentano in sostanza i preminenti interessi della categoria.

Devesi tuttavia rilevare che la dizione usata nel disegno di legge, al punto 3 dell'articolo 2, non consente di stabilire se la forza rappresentativa delle associazioni sindacali debba essere valutata in relazione all'intera circoscrizione territoriale di loro competenza oppure con solo riferimento al numero degli associati appartenenti all'azienda interessata.

Appare perciò opportuno perfezionare il testo del suindicato punto 3, nel senso di chiarire che alla predetta designazione debbano provvedere le associazioni sindacali che abbiano un maggior numero di aderenti tra il personale dell'azienda presso la quale debba essere costituito il Consiglio di disciplina.

Conseguentemente il citato punto 3°) dovrebbe essere così emendato:

« da tre rappresentanti effettivi del personale designati, su richiesta del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, dalle Associazioni sindacali numericamente più rappresentative nell'ambito di ciascuna azienda ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GIAVI. Debbo fare due osservazioni sull'articolo 1.

In primo luogo, nell'attuale trattamento dei feretrotramvieri figurano diverse voci sotto la dizione generica: « competenze accessorie », tra cui quella dei così detti premi di mancato sinistro; vale a dire che quando un agente non commette alcun danno in un determinato periodo di tempo, gli viene corrisposta una indennità speciale di mancato sinistro.

Dato che vi sono state molte questioni al riguardo in passato, e che la giurisprudenza è discordante, sarebbe bene far risultare che la non corresponsione del premio di mancato sinistro deve essere computata nel risarcimento del danno che si chiede all'agente.

PRESIDENTE. Ma qual è il titolo per cui si dà il premio di mancato sinistro? Se il mancato sinistro rappresenta il premio che si dà all'agente per aver fatto in modo che il sinistro non si verifichi, il giorno in cui il sinistro si verifica, si ha la condizione per cui il premio non può essere più corrisposto. Come si fa ad accreditarlo all'agente? Sarebbe una contraddizione in termini, perché il fatto che si verifichi il sinistro, rende inapplicabile *a priori* la norma del premio per mancato sinistro. Quindi, il premio non può essere più corrisposto; resta invece da corrispondersi il risarcimento del danno che deriva dal sinistro.

GIAVI. Se può sembrare giuridicamente fondato questo punto di vista delle aziende, faccio osservare che ciò rappresenta un indebito arricchimento delle aziende stesse, le quali percepiscono il risarcimento del danno e al tempo stesso non pagano il premio.

Un'altra osservazione debbo fare. Per quanto riguarda il secondo comma, sempre del primo articolo, faccio rilevare che è necessario indicare il limite entro il quale può essere fatta la trattenuta; anche quando si tratta di trattenuta a titolo alimentare, non può essere trattenuto più di un quinto dello stipendio. Le ragioni sono ovvie.

TOMBA. Mi pare che l'onorevole Giavi abbia detto delle cose molto sensate nella prima parte del suo intervento. Sulla seconda parte non voglio entrare in discussione.

Il premio che si dà per mancato sinistro, è un premio che viene dato mensilmente. Ora mi pare assurdo che, se al trentesimo giorno si verifica un sinistro, l'agente debba perdere il beneficio del premio per i ventinove giorni in cui sinistri non si sono verificati. Tanto più che spesso il sinistro non deriva da sua colpa, ma dalle inevitabili ragioni di circolazione.

LOMBARDI RICCARDO. Io debbo esprimere la mia riluttanza a un provvedimento di questo genere che finisce per portare una innovazione in tutta la disciplina del personale. Ha diritto l'Azienda di ottenere il risarcimento dei danni subiti per colpa dei suoi dipendenti?

PRESIDENTE. C'è già l'articolo 38 del decreto 8 gennaio 1931, che è in atto e in applicazione. Questa non è che una modificazione a una legge che già esiste.

LOMBARDI RICCARDO. Ma la formula adoperata: « L'Azienda ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti per colpa dei suoi dipendenti », include il concetto che del

danno si possa fare completo addebito al personale. Invece, alla responsabilità dell'agente corrisponde la multa per aver egli concorso nel danno, per non aver fatto il necessario per evitarlo. In nessun caso il sinistro dipende esclusivamente dalla azione del personale, ma dal concorso di varie circostanze, tra le quali la manchevolezza del personale è solo un elemento.

Ad ogni modo io sono d'accordo con la proposta dell'onorevole Giavi di stabilire un limite nella ratizzazione, aggiungendo anche un limite nell'ammontare del risarcimento. Se si introducessero queste modificazioni, cadrebbero, almeno parzialmente, le mie preoccupazioni relative all'articolo 1.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. La osservazione dell'onorevole Lombardi sarebbe stata fondata fino al 1947. Bisogna infatti ricordare la norma precisa, che è innovativa, contenuta nell'articolo 28 della Costituzione, il quale fu oggetto di un lungo dibattito durante l'Assemblea Costituente. In tale articolo è stabilito che la responsabilità ricade sui funzionari e dipendenti dello Stato per atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.

LOMBARDI RICCARDO. Ma non si parla di responsabilità economica.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Dalla responsabilità penale, civile, amministrativa, deriva anche una responsabilità di natura economica. Ciò consegue anche dalle parole precise dell'articolo 28 della Costituzione, il quale dice testualmente: « I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato ». Quindi la responsabilità diretta è del funzionario ed essa si estende allo Stato. Ciò che non esclude la responsabilità principalmente e costituzionalmente del funzionario. Qualunque emendamento a questo principio ci allontanerebbe dalle norme costituzionali.

PRESIDENTE. Il decreto 8 gennaio 1931, n. 148, all'articolo 38 stabilisce esattamente che l'applicazione delle punizioni non pregiudica il diritto della azienda di procurarsi il risarcimento dei danni risentiti per colpa dei suoi dipendenti « nei limiti consentiti dalle leggi vigenti ». Ciò posto, mi domando se sia proprio necessario richiamare la legge generale, la quale stabilisce che non si può andare al di là del quinto dello stipendio, limite che è applicato anche nei confronti del diritto del privato. I creditori del privato, anche per credito alimentare, non possono se-

questrare lo stipendio, sia pure di un impiegato privato, oltre il limite del quinto.

In fondo, la norma che stiamo esaminando, come ha osservato l'onorevole Jervolino, è soltanto una norma di aggiornamento monetario: le cento lire sono portate a 5000. Su l'altro punto possiamo stare tranquilli.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CARONITI, Relatore. Per quanto riguarda la questione del premio di mancato sinistro, sono dell'avviso che quando è successo il sinistro, non ci sia più il diritto a riscuotere il premio.

PRESIDENTE. L'onorevole Giavi non ha presentato alcun emendamento su questo punto.

GIAVI. Mi limito a fare una raccomandazione.

CARONITI, Relatore. Per quanto riguarda la questione del quinto dello stipendio, i chiarimenti del Presidente sono sufficienti, perché è norma generale che la trattenuta non può mai superare il quinto.

MATTARELLA, Sottosegretario di Stato per i trasporti. Relativamente alla eccezione di fondo fatta dall'onorevole Lombardi, debbo osservare che non solo siamo di fronte a un provvedimento di aggiornamento dei limiti monetari, ma anche che il provvedimento è perfettamente legittimo per quello che ha rilevato l'onorevole Jervolino, perché sancisce dei principi di diritto comune. Anche quando questa legge non ci fosse, poiché qui si dice che deve trattarsi di danni subiti per colpa dei dipendenti, i dipendenti dovrebbero ugualmente risponderne per le norme del diritto comune. Quindi, non c'è una innovazione ai principi fondamentali del diritto comune: chiunque per propria colpa determina un danno, è obbligato a risponderne. Ora, qui non solo si dice esplicitamente che il danno deve essere stato subito per colpa dei dipendenti, ma successivamente si aggiunge: « dopo aver accertato chi abbia causato il danno e l'entità dello stesso ». Quindi non mi pare che ci si possa trovare di fronte a una norma che possa ledere i diritti dei lavoratori o renderli responsabili di quello di cui non debbono per principio comune rispondere.

Quanto al rilievo dell'onorevole Giavi, credo che non ci sia che da ripetere quanto ha detto il Presidente. L'espressione: « nei limiti consentiti dalle leggi vigenti » evidentemente significa che lo stipendio o salario di chiunque, impiegato pubblico o privato, o anche semplicemente salariato, non può essere pignorato o sequestrato oltre un determi-

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1952

nato limite, che è il quinto. Evidentemente la preoccupazione più che legittima dell'onorevole Giavi ha già un rimedio nella legge stessa.

PRESIDENTE. In ogni modo c'è il verbale che chiarisce.

MATTARELLA, Sottosegretario di Stato per i trasporti. Quanto all'opportunità di elevare le cento lire a 5000, non mi pare sia il caso di discutere. Si tratta anche di alleviare il lavoro dell'Ispettorato della motorizzazione, che oggi sarebbe obbligato a intervenire anche per danni di lievissima importanza.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« L'articolo 38 dell'allegato A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, è modificato come appresso:

« L'azienda ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti per colpa dei suoi dipendenti, sia praticando ritenute sui loro stipendi o paghe, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, sia esercitando le azioni che le competono secondo il diritto comune, dopo aver accertato chi abbia causato il danno e l'entità dello stesso.

« Tali trattenute sullo stipendio o sulla paga, quando superino le lire 5.000, non possono essere effettuate senza il consenso del competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che delibera anche sulla misura del risarcimento, dopo avere inteso le parti.

« Qualora esista sentenza passata in giudicato, con la quale sia stata riconosciuta la responsabilità di uno o più agenti, le trattenute possono essere effettuate direttamente dalla azienda. Analogamente possono essere direttamente effettuate dall'azienda le trattenute che si riferiscono a mancate od incomplete esazioni nonché a differenze contabili ».

L'onorevole Giavi ha presentato il seguente emendamento:

« *Aggiungere alla fine del terzo comma le seguenti parole:* In nessun caso le trattenute mensili potranno superare il quinto dello stipendio ».

GIAVI. Faccio osservare che la pignorabilità è limitata al quinto dello stipendio. Ma ci sono molte sentenze e decisioni le quali dicono che il lavoro straordinario non è compreso. Oggi la retribuzione è composta di

molte voci. Io domando se sono salvi i quattro quinti della paga base o anche delle altre indennità percepite per altro titolo. La giurisprudenza è infatti molto oscillante.

PRESIDENTE. A questo però non rimedia l'emendamento che lei, onorevole Giavi, ha presentato, perché esso si riferisce solo al quinto dello stipendio. D'altra parte che cosa sia « stipendio » è una interpretazione riservata alla magistratura. Non possiamo in questo momento andare a identificare se lo stipendio comprenda anche lo straordinario, la contingenza, ecc.

Mi pare che attraverso la nostra discussione, che rappresenta un atto preparatorio della legge, sia già chiaro che il nostro spirito è che non possano essere fatte trattenute superiori a quel quinto fissato nelle leggi vigenti che assicurano una immunità per gli altri quattro quinti, che restano a disposizione del funzionario per i bisogni alimentari suoi e della famiglia. Questo è il nostro concetto.

GIAVI. Invece che « sullo stipendio », si potrebbe dire « sulla retribuzione fissa mensile ».

MATTARELLA, Sottosegretario di Stato per i trasporti. Parlare di retribuzione fissa sarebbe peggio, perché in questo modo si verrebbe a risolvere legislativamente il quesito che oggi è ancora dubbio in giurisprudenza.

PRESIDENTE. Secondo me è sufficiente l'espressione: « nei limiti consentiti dalle leggi vigenti », perché la limitazione della legge è demandata al giudizio delle autorità giudiziarie.

GIAVI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Il primo comma dell'articolo 54 dell'allegato A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, è sostituito dal seguente:

« Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 43, 44 e 45 sono inflitte con deliberazioni del Consiglio di disciplina, costituito presso ciascuna azienda:

1°) da un presidente, nominato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e scelto preferibilmente tra i magistrati;

2°) da tre rappresentanti effettivi della azienda, scelti, tra i consiglieri d'amministrazione o tra i funzionari, dall'organo che legalmente rappresenta l'azienda;

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1952

3°) da tre rappresentanti effettivi del personale, designati, su richiesta del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, dalle Associazioni sindacali numericamente più rappresentative.

« Per ciascuno dei rappresentanti di cui al comma precedente è nominato negli stessi modi un supplente.

« Alla nomina dei rappresentanti aziendali e del personale provvede il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti nonché di concerto con il Ministro per l'interno quando trattasi del personale di aziende municipalizzate di trasporto ».

Il relatore ha presentato al punto 3°) un emendamento sostitutivo di cui ha già dato lettura.

Questo emendamento mi pare inutile, perché dalla prima parte dell'articolo risulta chiaro che si tratta di ciascuna azienda. Infatti è detto: « costituito presso ciascuna azienda ».

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Sono d'accordo con il Presidente.

CARONITI, *Relatore*. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazione temporanea all'articolo 3 della legge 6 febbraio 1942, n. 128, in materia di esami per il conseguimento dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (2796).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione temporanea all'articolo 3 della legge 6 febbraio 1942, n. 128, in materia di esami per il conseguimento dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili ».

Il disegno di legge è già stato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Ducci, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DUCCI, *Relatore*. Le vigenti norme di legge che regolano la concessione dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo

delle navi mercantili e il relativo regolamento di applicazione sono raccolti rispettivamente nella legge 6 febbraio 1942, n. 128, e regio decreto 17 luglio 1942, n. 1003.

Per giudicare della insufficienza o meno di dette norme in rapporto, ben inteso, al rapido sviluppo che in questi ultimi anni ha avuto il progresso scientifico-tecnico e l'uso sempre maggiore di nuovi strumenti che hanno la loro base di funzionamento sui circuiti a valvole elettroniche nel campo delle radio-comunicazioni e della preminente funzione che essi esercitano ai fini della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, e rendersi conto della impellente necessità di rivedere i relativi ordinamenti che tuttora regolano e disciplinano il rilascio di certificati per la condotta delle stazioni e dei radio-aiuti alla navigazione, non occorre, a nostro avviso, essere degli studiosi in materia elettronica o della disciplina delle comunicazioni senza fili, né tanto meno degli esperti navigatori. Basta richiamarsi alle norme ed alle raccomandazioni contenute nel regolamento radio-telegrafico internazionale di Atlantic City del 2 ottobre 1947, ed alla convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 10 giugno 1948, per rendersi edotti che i sopra detti ordinamenti sono stati superati dal progresso, e che per la serietà e il prestigio dei complicati servizi radioelettrici internazionali, essi richiedono indispensabili aggiornamenti.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame merita quindi la nostra migliore attenzione, benché si limiti a rivedere soltanto ed in parte l'articolo 3 della legge 6 febbraio 1942, n. 128, nell'intento di migliorare, pur con molto ritardo, le nozioni professionali e culturali di chi aspira ad esercitare la professione di radiotelegrafista su navi, avuto speciale riguardo alla migliore conoscenza ed al più efficiente impiego dei radio-aiuti alla navigazione (radiogoniometro, radar, scandagli ultrasonori a circuiti elettronici, Loran, ecc.).

L'insegnamento e la conoscenza delle principali nozioni relative a tali strumenti, raccomandati dalle convenzioni internazionali, sono da ritenersi oggi, come giustamente è detto nella breve nota illustrativa che al Senato accompagnava il disegno di legge, indispensabili, in considerazione del rilevante apporto all'arte nautica ed alla sicurezza della navigazione.

Diversi ed interessanti sono stati al riguardo i rilievi fatti dai colleghi della VII Commissione dell'altro ramo del Parlamento.

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1952

Non ci risulta però che in quella occasione siano state considerate, o per lo meno raccomandate alla attenzione del Governo, le proposte e discussioni apparse sulla stampa tecnica sul modo pratico di dare esecuzione alle progettate provvidenze. Perché sarebbe vano perfezionare ed allargare i programmi — in armonia al continuo progresso scientifico-tecnico nel campo delle radiocomunicazioni — quando mancassero scuole capaci di dare ai nuovi marconisti le corrispondenti istruzioni, con la stessa serietà degli istituti nautici, che preparano gli ufficiali di coperta e di macchina ai quali i marconisti sono a bordo equiparati.

La sospensiva di un anno delle normali sessioni d'esame per i certificati di radiotelegrafista è certamente lesiva di molti interessi e si sarebbe potuta evitare qualora la commissione interministeriale insediata per la prima volta il 12 luglio 1950 avesse funzionato, ritenendosi che per l'adeguato aggiornamento dei programmi occorra un periodo di tempo assai inferiore ad un anno. Tuttavia il vostro relatore esprime l'opinione che essa possa essere accordata, raccomandando però al ministro proponente di accelerare quanto possibile i lavori della commissione predetta (riforme ai programmi per il conseguimento dei certificati radio-telegrafisti internazionali, scuole autorizzate alla preparazione dei marconisti per la marina mercantile — se private od istituti nautici — insegnamento del radar e della radionavigazione ai suddetti marconisti, ecc.), e di elaborare nel contempo tutte quelle disposizioni e norme atte a disciplinare con equità e giustizia la posizione giuridico-professionale dei marconisti che aspirano all'imbarco, tenendo presente quella acquisita attraverso il tempo dalle delicate mansioni affidate agli ufficiali radiotelegrafisti già imbarcati.

Esprimiamo, perciò, l'augurio che, per la serietà di questo nostro intervento, nell'attesa di poter sanare in parte, entro e non oltre i limiti stabiliti nel disegno di legge in esame, una situazione di fatto non conforme alle reali esigenze richieste dalle acquisizioni della tecnica moderna nel campo delle radiocomunicazioni e dei radio-aiuti alla navigazione, si possa presto disciplinare, nel senso sopra detto, il rilascio dei diplomi o certificati di abilitazione ai servizi radio elettrici a bordo delle navi mercantili.

Ciò premesso e concludendo, onorevoli colleghi, vi propongo di approvare il disegno di legge sottoposto al vostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Ritengo che la Commissione accolga senz'altro i voti che sono stati formulati dal relatore, in maniera che siano segnalate al ministro le necessità che nei voti stessi sono indicate.

Do lettura dell'articolo unico:

«In deroga al disposto dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 1942, n. 128, è data facoltà all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di sospendere, al massimo per un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le sessioni normali di esami per il conseguimento dei certificati internazionali per il disimpegno dei servizi radioelettrici sulle navi mercantili, fino a che, nel termine suddetto, la materia del conseguimento dei certificati stessi non sarà stata ridisciplinata con nuove norme».

Poiché non vi sono osservazioni od emendamenti, il disegno di legge, che consta di articolo unico, sarà direttamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella odierna seduta.

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

«Autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune aventi particolare importanza, e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di comuni di nuova istituzione» (2915):

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	35
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

«Disciplina e finalità dei due fondi di riserva esistenti presso l'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici» (2915):

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	36
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1952

« Autorizzazione all'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi e all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a costruire edifici per alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (2916) :

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	36
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Modificazioni agli articoli 38 e 54 dell'allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, relativo allo stato giuridico del personale delle ferrotramvie e linee di navigazione interna » (2795) :

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	32
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

« Modificazione temporanea all'articolo 3 della legge 6 febbraio 1942, n. 128, in materia di esami per il conseguimento dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili » (2796) :

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	36
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini, Babbi, Capacchione, Cara, Caroniti, Colasanto, De Palma, Ducci, Farinet, Farini, Fittaioli Luciana, Foderaro, Giannini Olga, Giavi, Imperiale, Jervolino Angelo Raffaele, Lombardi Riccardo, Mazza, Momoli, Monterisi, Monticelli, Nicotra Maria, Olivero, Sala, Salerno, Salvatore, Semeraro Santo, Serbandini, Sica, Simonini, Spoleti, Suraci, Terranova Raffaele, Tomba, Tommasi, Veronesi, Viale.

La seduta termina alle 10,30.